Codice A1617A

D.D. 7 marzo 2022, n. 66

L.R. 45/89 Variante in corso d'opera dell'autorizzazione rilasciata con D.D. della Regione Piemonte n° 3729 del 30/10/2019 progetto "Sistemazione parziale di pendio finalizzata al reimpianto di vigneto in area agricola vitivinicola tipica D.O.C.G. in Comune di Gattinara. Variante al P.D.C. n° 18/2019 del 7/11/2019.



ATTO DD 66/A1617A/2022

DEL 07/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1617A- Tecnico-Forestale Piemonte Nord

OGGETTO: L.R. 45/89 Variante in corso d'opera dell'autorizzazione rilasciata con D.D. della Regione Piemonte n° 3729 del 30/10/2019 progetto "Sistemazione parziale di pendio finalizzata al reimpianto di vigneto in area agricola vitivinicola tipica D.O.C.G. in Comune di Gattinara. Variante al P.D.C. n° 18/2019 del 7/11/2019.

VISTA la nota di richiesta autorizzazione presentata dal SUAP di Gattinara per conto della Società Agricola Travaglini Giancarlo, per opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89, nel Comune di Gattinara del 16/12/2021 prot. n. 59713, per il progetto di "Sistemazione parziale di pendio finalizzata al reimpianto di vigneto in area agricola vitivinicola tipica D.O.C.G.- Lavori in variante in sanatoria al P.d.C. n° 18/2019 del 07/11/2019";

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo congiunto in data 22/10/2021 tra il personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gattinara e il funzionario del Settore scrivente, veniva constatato che i lavori erano stati eseguiti in difformità a quanto previsto dal progetto autorizzato; VISTA la nota di avvio del procedimento del 05/01/2022 prot. n. 356;

VERIFICATO che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 24/01/2022 dal funzionario del Settore scrivente;

PRESO ATTO

del parere geologico con prescrizioni del 28/01/2022 espresso dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore scrivente per l'istruttoria della pratica in oggetto che si conserva agli atti;

che il progetto originario autorizzato con Determina Dirigenziale n° 3729 del 30/10/2019 prevedeva il recupero della area a vigneti attraverso la sistemazione parziale di un pendio e la realizzazione di scogliere di contenimento, con una movimentazione di terra complessiva di circa a 9.930,00 mc, e con lavori di estirpazione della copertura arborea ed arbustiva su un area di 15.704,00 mq nelle aree individuate dal NCT al foglio 7 mappali 1, 25, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 54, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 81, 433, 457, 458, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 471, 472, 473 al foglio 18 mappali 4, 61, 81, 82, 83 e che la variante in corso d'opera interesserà sia i

mappali 243, 292 del foglio 5, sia il mappale 1 del foglio 18 per un totale di movimentazione terra di 10.640,00 mc e lavori di estirpazione della copertura arborea ed arbustiva su un area di 17.190,00 mq con un area complessiva di intervento di circa 31.187 mq con adeguamento della scogliera prevista in posizione sud – ovest e realizzazione di pista carrabile in area nord est con traslazione a monte delle scogliera precedente autorizzata.

CONSIDERATO CHE

allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i:
- la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;
- la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.R. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare PGR n. 3 AMB del 31/08/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

di autorizzare, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31/08/2018 e ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la società agricola Travaglini Giancarlo ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto "Lavori in variante in sanatoria al P.d.C. n° 18/2019 del

07/11/2019, nel Comune di Gattinara (VC) finalizzati alla realizzazione di un vigneto sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza trasmessa con nota del Suap di Gattinara e Lozzolo del 15/12/2021 integrata sia in data 18/01/2022 sia in data 26/01/2022, che si conservano agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente, se sarà necessario, provvedere con idonee opere di consolidamento;
- 2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro con particolare riguardo alla realizzazione di idonei taglia acqua sulle strade poderali limitrofe:
- 3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
- 4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
- 5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
- 6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
- 7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
- 8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
- 9. al fine di evitare inneschi dell'erosione, lungo le strade di servizio limitrofe alle scogliere dovranno essere realizzate idonee opere di smaltimento delle acque proveniente dalla aree di monte;
- 10. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nell'Indagine geologica e geotecnica del luglio 2019 e del novembre 2021 a firma del Dott. Geol. Marco Zantonelli.
- 11. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di ripresa e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dall'art. 8 (Cauzione) della legge regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di lavori finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie boscata ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.r. 45/89 e dell' art. 19 comma 7 della L.R. 4/09, la compensazione per la trasformazione del bosco non è dovuta.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore: Gian Luigi Brustio

> LA DIRIGENTE AD INTERIM Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro